



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
Loro Sedi

Oggetto: P.C.D. 14 maggio 2025 riguardo il Corso di formazione per la nomina a Vice
Commissario di Polizia penitenziaria.

Si trasmette, per opportuna informativa, il P.C.D. del 14 maggio 2025
firmato dal Capo del Dipartimento f.f., relativo a quanto in oggetto.
Si porgono cordiali saluti.

D'Ordine del Direttore
Dott.ssa Ida Del Grosso
Il Dirigente di Polizia penitenziaria
Dr. Andrea Zema



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- VISTA la Legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria";
- VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il P.D.G. 6 settembre 2023 con il quale è stato indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esami per la nomina di 60 Vice Commissari della Carriera dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, riservato al personale dei ruoli dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti pari a 12 posti e riservato al ruolo degli Ispettori pari a 48 posti;
- VISTO il P.D.G. 23 dicembre 2024, pubblicato in data 27.12.2024 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso dei candidati che hanno superato le prove di esame relative al concorso interno per titoli di servizio ed esami per la nomina di 60 Vice Commissari della Carriera dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- VISTO altresì, il comma 7, dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il quale stabilisce che "Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri generali del giudizio di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formulazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria";
- VISTO il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2017, artt. da 8 a 13, disciplinante la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella";
- VISTO il Decreto Interministeriale 25 marzo 1992, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 1992, registro n. 57, foglio n. 370, con cui sono stati rideterminati i compensi orari lordi per l'insegnamento e per l'addestramento pratico nei corsi organizzati presso le scuole e i centri di



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- VISTA formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché di quelli da corrispondere ai componenti delle commissioni d'esame; la Manifestazione di Interesse della Direzione Generale della Formazione del 10.04.2025, pubblicata in data 16.04.2025, finalizzata alla raccolta di iniziative di alta formazione destinate ai Vice Commissari di Polizia Penitenziaria e finalizzate a consentire l'acquisizione dei crediti formativi in vista del conseguimento delle lauree specialistiche/magistrali di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 13 maggio 2020;
- VISTO il progetto formativo esaminato ed approvato nella riunione del 12.05.2025 dalla Commissione ex art. 22 del D.P.R. 395/1995;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Istituzione del Corso)

1. È istituito il Corso di formazione per la nomina a Vice Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria.
2. Il Corso, rivolto a 58 unità e della durata di 12 mesi, con carattere di residenzialità, ha inizio il giorno 30 giugno 2025 nella sede della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale "Piersanti Mattarella" di Roma (d'ora in poi Scuola Superiore) e viene svolto in aderenza al progetto formativo (da considerarsi parte integrante del presente Decreto), predisposto dalla Divisione I della Direzione Generale della Formazione e regolarmente approvato dalla Commissione art. 22 DPR 395/1995.
3. Il presente Decreto disciplina le modalità di svolgimento del Corso, i criteri generali del tirocinio applicativo e quelli per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine Corso.

ARTICOLO 2

(Organizzazione del Corso)

1. Il Corso di formazione ha la durata di dodici mesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

2. Il Corso di formazione è suddiviso in due cicli della durata di sei mesi, articolati in moduli, comprensivi di periodi di didattica, con il coinvolgimento di istituzioni universitarie, e di periodi applicativi.
3. Il Direttore della Scuola Superiore in qualità di Direttore Generale della Formazione, al termine del primo ciclo, esprime nei confronti dei corsisti un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto all'articolo 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sostengono l'esame finale.
4. Il calendario delle attività didattiche e di tirocinio costituisce per i partecipanti orario di servizio.
5. Il Corso si conclude con un esame finale a seguito del quale è formata la graduatoria di fine Corso.
6. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sono sottoposti a verifiche sulle attività formative, anche con il coinvolgimento di istituzioni universitarie, al fine di monitorare l'apprendimento e l'efficacia del percorso svolto. L'esito di tali prove concorre alla formazione della valutazione finale.
7. La responsabilità dell'organizzazione e del coordinamento generale del Corso compete al Direttore della Scuola Superiore, che nomina il Direttore del Corso tra gli appartenenti alla Carriera dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, con qualifica superiore a quella dei partecipanti al Corso.
8. Il Direttore della Scuola Superiore suddivide, in relazione al loro numero, i partecipanti al Corso in 3 sezioni didattiche e, per ciascuna di esse, conferisce l'incarico di *Tutor* ad un appartenente alla Carriera dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, con qualifica superiore a quella dei partecipanti al Corso.

ARTICOLO 3

(Verifiche intermedie)

1. Per ogni ciclo del Corso di formazione sono previste due verifiche di merito, da svolgersi anche con il coinvolgimento di istituzioni universitarie, che consistono



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- nella somministrazione di questionari con risposta chiusa a scelta multipla afferenti alle tematiche di insegnamento.
2. La valutazione delle verifiche di merito avverrà in trentesimi e si intenderà superata, riportando la votazione di almeno ventuno trentesimi.
 3. Le valutazioni di verifica di merito saranno a cura di un'apposita Commissione, istituita con Decreto del Direttore della Scuola Superiore e da lui presieduta, che stabilirà i criteri di valutazione, anche in considerazione del percorso accademico svolto.
 4. Per ogni tirocinio applicativo verrà assegnato un mandato, con indicazione di uno specifico obiettivo operativo, all'esito del quale i corsisti dovranno redigere un report dettagliato secondo le istruzioni predefinite dal Direttore della Scuola Superiore.
 5. In ogni ciclo ci sarà una valutazione che terrà conto della correttezza e della regolarità della condotta tenuta dal corsista, anche sotto l'aspetto formale e in relazione ai rapporti intercorsi tra colleghi.
 6. Le valutazioni del tirocinio e della condotta saranno espresse, in termini di idoneità o non idoneità, dal Direttore della Scuola Superiore, su proposta della direzione del Corso.

ARTICOLO 4

(Giudizi di idoneità)

1. Il Direttore della Scuola Superiore in qualità di Direttore Generale della Formazione, al termine del primo ciclo, esprime nei confronti dei corsisti un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 146/2000, sulla base dei criteri di merito, di operatività e di condotta.
2. Il giudizio di cui al comma 1 sarà di idoneità solo quando tutti e tre i criteri saranno positivi.
3. Al termine del secondo ciclo e dopo aver concluso il Corso con l'esame finale, il Direttore della Scuola Superiore in qualità di Direttore Generale della Formazione,



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

esprime il giudizio di idoneità al servizio di Polizia Penitenziaria, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 146/2000.

ARTICOLO 5

(Struttura del tirocinio applicativo)

1. Le attività di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite dalla Scuola Superiore e sono organizzate presso gli Istituti penitenziari, con suddivisione dei corsisti in gruppi omogenei e proporzionati in relazione alla tipologia degli Istituti, da individuare a seguito di un'apposita ricognizione curata dalla Scuola Superiore d'intesa con i Provveditorati regionali.
2. Durante le attività i corsisti sono affidati a Funzionari del Corpo che assumono il ruolo di *Trainer*.
3. I Comandanti dei Reparti di Polizia Penitenziaria ove si svolge il tirocinio curano il coordinamento delle attività e favoriscono l'inserimento dei tirocinanti nei diversi settori, anche attraverso momenti di verifica, di dialogo e di costante contatto con i Funzionari affidatari.
4. Durante il tirocinio i corsisti partecipano alle attività organizzate dall'Istituto che li ospita, sotto la responsabilità e la guida dei Funzionari ai quali sono affidati, che avranno cura di illustrare ai tirocinanti le modalità di governo e organizzazione delle attività dei Funzionari del Corpo, assicurando il regolare andamento del tirocinio.
5. Le attività dei tirocinanti sono precedute e seguite da riunioni volte a illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi e attuativi dei servizi che incombono ai Funzionari del Corpo, nonché a esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
6. La Scuola Superiore svolge la supervisione sulle attività di tirocinio.
7. La gestione amministrativa dei partecipanti, durante il tirocinio, è curata dai Comandanti dei Reparti presso i quali si svolge, che assicureranno l'inoltro dei relativi dati alla Scuola Superiore per la complessiva gestione dei corsisti.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ARTICOLO 6

(Abilitazione all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro)

1. Nell'ambito dello specifico percorso formativo riferito all'uso e maneggio delle armi da fuoco, ciascun partecipante viene valutato per l'idoneità che abilita all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro nei poligoni a cielo aperto e a cielo chiuso.
2. La certificazione della predetta idoneità viene rilasciata da un'apposita Commissione istituita con Decreto del Direttore della Scuola Superiore in qualità di Direttore Generale della Formazione.
3. Il mancato conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro determina l'esclusione dal corso e la decadenza dalla nomina.

ARTICOLO 7

(Assenze dal Corso)

1. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di assenza previsto per le dimissioni dal Corso, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.
3. Non sono considerate assenza, le giornate in cui i partecipanti abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'Autorità Giudiziaria.
4. I permessi orari, fruiti anche in giornate diverse, sono cumulati. La mancata partecipazione alle attività didattiche o di tirocinio per un totale di ore corrispondente ad una giornata di didattica o di tirocinio costituisce assenza agli effetti del comma 1.
5. Non sono considerate assenza agli effetti del comma 1, le giornate incluse nei periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai programmi formativi.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ARTICOLO 8

(Esclusione dal Corso)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, determinano le dimissioni dal Corso:
 - a) il raggiungimento del limite massimo di assenza previsto per le dimissioni dal Corso, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è determinato in non più di quarantacinque giorni anche se non consecutivi, ovvero in non più di novanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il Corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri Ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile;
 - b) la mancata presentazione nei termini utili, senza giustificato motivo, dell'elaborato afferente all'esame finale;
 - c) il mancato conseguimento dell'idoneità che abilita all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro nei poligoni a cielo aperto e a cielo chiuso.
2. È espulso dal Corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal Corso sono adottati dal Direttore Generale del Personale, su proposta del Direttore della Scuola Superiore in qualità di Direttore Generale della Formazione, sentito il Direttore del Corso.
4. I Vice Commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del Corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di Polizia Penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del Corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo Corso successivo;
5. I Vice Commissari, la cui assenza oltre i novanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il Corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo Corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 9

(Esame finale)

1. L'esame finale comporta l'elaborazione e la discussione orale di una dissertazione, anche a carattere interdisciplinare, redatta individualmente da ciascun corsista e approvata dal Direttore del Corso su argomenti riferiti al programma formativo.
2. L'argomento della dissertazione è assegnato ai corsisti almeno sessanta giorni prima della data di conclusione del Corso dal Direttore della Scuola Superiore.
3. La Commissione d'esame, di cui al successivo articolo 10, stabilisce il termine per la consegna della dissertazione.
4. I corsisti che non consegnano le dissertazioni nei termini sono considerati rinunciari e dimessi dal Corso.
5. L'esame finale sarà valutato in trentesimi e si intende superato con una votazione complessiva non inferiore a ventuno trentesimi.

ARTICOLO 10

(Commissione di valutazione esame finale)

1. La Commissione è composta dal Direttore della Scuola Superiore che la presiede e da quattro componenti, da lui individuati tra i docenti del Corso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un Funzionario del Corpo.
3. Con lo stesso Decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti per il caso di impedimento dei titolari.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

4. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria designa un Dirigente Generale penitenziario come Presidente supplente.

ARTICOLO 11

(Criteri per la formazione della graduatoria di fine Corso)

1. La graduatoria di fine Corso è formata dalla somma dei seguenti voti:
 - a) media dei voti riportati nelle verifiche di merito intermedie di cui all'art. 3 del presente decreto,
 - b) voto che la Commissione assegna all'esame finale di cui all'art. 9 nel presente decreto.
2. Il voto risultante dalla media dei punti a) e b) del 1 comma del presente articolo, andrà sommato al punteggio della graduatoria finale di merito del concorso, e sarà espresso in sessantesimi.
3. A parità di voto, precede nella graduatoria il Funzionario più giovane di età.

ARTICOLO 12

(Spesa relativa all'organizzazione del Corso)

1. La spesa relativa all'organizzazione del Corso comprendente compensi ai docenti e rimborsi ove spettanti, nonché spese per la fornitura del materiale a supporto della didattica, è quantificata in complessivi € 50.000,00 (cinquantamila euro).
2. La spesa graverà sul capitolo 1671 p.g. 27, ee.ff. 2025-2026.
3. Alla liquidazione della spesa provvederà la Scuola Superiore con i fondi assegnati.

Roma, 16 maggio 2025

Il Capo del Dipartimento f.f.
Lina Di Domenico

